



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

del 27/09/2018

Oggetto: Proposta di delibera "Modifiche regolamentari finalizzate all'assunzione di responsabilità per il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e disposizioni legislative seguenti (su richiesta di Consiglieri di minoranza).

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre con inizio alle ore 16,50 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 21/09/2018 prot. n. 58417, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Nicola Piergiovanni – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	SALVEMINI GIACOMO	Presente
DE GIOIA MADDALENA	Presente	ANCONA ANTONIO	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	TRIDENTE LUIGI	Presente
DE NICOLO' GIUSEPPE	Assente	DE BARI ISABELLA M. R.	Presente
LA FORGIA NICOLA	Presente	CASTRIOTTA ANNA SARA	Assente
RAGNO PAOLO	Presente	PISANI ANTONIO	Assente
SPADAVECCHIA VINCENZO	Presente	SPADAVECCHIA FULVIO O.	Assente
DE CANDIA SERGIO	Presente	AMATO GIUSEPPE	Presente
DE ROBERTIS DARIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
BALESTRA GIUSEPPE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
SECCHI ROSALBA ANNA	Presente	ZAZA ANTONELLO	Presente
BINETTI PANTALEO	Presente	NATALICCHIO PAOLA	Presente

Presenti n. 20 – Assenti n. 5

Sono presenti in aula gli Assessori: Allegretta Serafina, Azzollini Gabriella, Balducci Ottavio, Caputo Mariano, Mastropasqua Pietro e Panunzio Angela

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

procede con la trattazione del 2[^] punto all'odg e passa la parola al consigliere Porta per illustrare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifiche regolamentari finalizzate all'assunzione di responsabilità per il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e disposizioni legislative seguenti" presentata il 17/04/2018 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 24494, che si allega.

Quindi il consigliere Porta illustra la proposta di deliberazione, al termine del cui intervento fanno seguito la comunicazione del consigliere De Candia del parere della 3[^] Commissione Consiliare Permanente reso con verbale n. 14 del 28/09/2018 e la lettura da parte del consigliere Tridente del parere del Segretario Generale in merito alla proposta della deliberazione, come da come da resoconto nel verbale della seduta a parte.

A questo punto entrano in aula il consigliere Pisani e Ancona ed esce De Robertis.

Il consigliere Tridente pone la pregiudiziale della improcedibilità dell'argomento per le motivazioni riportate nel resoconto di verbale di seduta a parte.

A seguito degli interventi dei consiglieri Zaza, Porta de Bari, Natalicchio contro la pregiudiziale e dei consiglieri De Candia, Ancona, Facchini a favore della pregiudiziale, il Presidente pone in votazione la pregiudiziale che registra il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 21 (assenti De Nicolò, De Robertis, Castriotta, Spadavecchia F.)

Votanti: n. 20

Astenuti n. 1 (Minuto)

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 6 (Natalicchio, Zaza, Porta, de Bari, Amato, Pisani)

e pertanto la pregiudiziale viene accolta.

Proposta di Deliberazione

“Modifiche regolamentari finalizzate all’assunzione di responsabilità per il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e disposizioni legislative seguenti”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”;
- ai sensi della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”;
- ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”, “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge 25 giugno 1993 n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge Mancino)”, “È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. [...] Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1, dello Statuto comunale che recita: “ Il Comune di Molfetta, ente autonomo entro l’unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, i principi fissati dalle leggi, le norme del presente Statuto, i propri regolamenti e nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, promuove lo sviluppo della comunità locale concorrendo al progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità nazionale.”;

RITENUTO pertanto necessario dare opportuna evidenza alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e alle precedenti disposizioni legislative citate, anche nella disciplina comunale afferente:

- la regolamentazione e concessione di occupazione di suolo pubblico e pubbliche affissioni;
- i rapporti con le libere forme associative;
- gli organismi comunali di partecipazione regolarmente istituiti;
- l’utilizzo di sale e strutture comunali;
- l’adozione e la gestione di beni pubblici comunali;
- la concessione di patrocinio da parte del Comune di Molfetta;

VERIFICATO che i regolamenti comunali rilevanti a tal fine – quello cioè di dare opportuna evidenza alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e alle precedenti disposizioni legislative citate – sono i seguenti:

- REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE. (Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 21.12.2016);
- REGOLAMENTO PER LE LOCAZIONI E LE CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. (Approvato con Deliberazione Commissariale n. 37 del 28/09/2016);

- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (Approvato con delibera C. C. n. 08 DEL 13.03.2015);
- Regolamento dell'istituzione e dell'attività dell'organismo di partecipazione denominato "forum della cultura". (Approvato con delibera C.C. 017 del 30.05.2014);
- Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per l'organizzazione e promozione del settore culturale (Approvato con delibera C.C. 09 del 02.02.1993);
- REGOLAMENTO del Comitato Comunale di monitoraggio dei fenomeni delinquenti (delibera di C.C. n. 48 del 7.04.1997) e ss. mm. ii;
- Applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 20/02/1995; modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 29-30/03/2004 e con deliberazione C.C. n. 12 del 12/12/2007;
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Approvato con Delibera C.C. n° 75 del 10/11/1994 e e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario generale;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Dirigenti del Settore Socialità, del Settore Patrimonio, del Settore Attività Produttive-Ambiente ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e il parere del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali per cui il "presente provvedimento non ha rilevanza contabile";

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera a) del T.U.E.L.;

Su proposta del/dei consigliere/consiglieri _____;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI RICHIEDERE ai soggetti concessionari di suolo pubblico e pubbliche affissioni, alle libere associazioni partecipanti o meno a organismi comunali di partecipazione regolarmente istituiti, agli utilizzatori di sale e strutture comunali, ai gestori di beni pubblici comunali, ai richiedenti patrocinio da parte del Comune di Molfetta un formale impegno e assunzione di responsabilità per il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e alle precedenti disposizioni legislative citate – Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) e Legge 25 giugno 1993 n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge Mancino)" – allo scopo di testimoniare in modo palese ed inequivoco il comune intento di garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali di libertà e democrazia presidiati dalla disposizione costituzionale e dalle relative leggi di attuazione;
2. DI MODIFICARE i seguenti Regolamenti:
 - REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. (Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 21.12.2016);
 - REGOLAMENTO PER LE LOCAZIONI E LE CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. (Approvato con Deliberazione Commissariale n. 37 del 28/09/2016);
 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO (Approvato con delibera C. C. n. 08 DEL 13.03.2015);
 - Regolamento dell'istituzione e dell'attività dell'organismo di partecipazione denominato "forum della cultura". (Approvato con delibera C.C. 017 del 30.05.2014);

- Regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi per l'organizzazione e promozione del settore culturale (Approvato con delibera C.C. 09 del 02.02.1993);
- REGOLAMENTO del Comitato Comunale di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali (delibera di C.C. n. 48 del 7.04.1997) e ss. mm. ii;
- Applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 20/02/1995; modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 29-30/03/2004 e con deliberazione C.C. n. 12 del 12/12/2007;
- REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Approvato con Delibera C.C. n° 75 del 10/11/1994 e e ss.mm.ii.;

Inserendo un articolo finale, seguendo la numerazione progressiva di ogni Regolamento, che reciti:

"1. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico, di pubbliche affissioni, di utilizzo degli impianti sportivi, di immobili comunali, di gestione e adozione di aree verdi comunali, di sovvenzioni, patrocini e/o contributi per l'organizzazione e promozione del settore culturale nonché ammissioni agli organismi di partecipazione comunale regolarmente istituiti" alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

2. Al fine di evitare attività che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione, il richiedente e/o concessionario sottoscrive – oltre agli atti e alle documentazioni necessarie per l'ottenimento della concessione/assegnazione/autorizzazione/ammissione – apposita dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino.

3. L'inosservanza di quanto dichiarato o dei divieti stabiliti dalle leggi citate, o in caso di uso difforme da quanto dichiarato, costituisce causa di decadenza dalla concessione, assegnazione, adozione, gestione e/o autorizzazione da parte del Comune di Molfetta.

Allegando ai Regolamenti, integrati con le modifiche del punto 2 del deliberato, uno schema di modello di dichiarazione allegato alla presente delibera (ALLEGATO 1).

3. DI STABILIRE che le modifiche sopra elencate entrino in vigore a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

(ALLEGATO 1)

Dichiarazione di assunzione di responsabilità per il rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino

Il/la sottoscritto/a Tel
Cell..... in qualità di
Email

Richiedente (specificare l'oggetto della richiesta di
concessione/assegnazione/autorizzazione/ammissione)

DICHIARA

l'impegno e la propria assunzione di responsabilità al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e alle disposizioni della Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) e Legge 25 giugno 1993 n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge Mancino). Dichiaro altresì di evitare ogni attività che si richiami direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibisca o pratici forme di discriminazione.

Molfetta, _____

Firma _____

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei propri dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione di quanto richiesto.

Firma _____

Disposizioni transitorie e finali

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII |

| [Elenco completo](#) |

XII

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.

1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.

-Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

2. Sanzioni penali.

- Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.

3. Scioglimento e confisca dei beni.

- Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.

4. Apologia del fascismo.

- Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.

5. Manifestazioni fasciste.

- Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.

6. Aggravamento di pene.

- Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.

7. Competenza e procedimenti.

- La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.

- Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.

- La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.

10. Norme di coordinamento e finali.

- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

LEGGE 205/1993 del 25 giugno 1993, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Articolo 1

(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

A) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

B) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Inizio pagina

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

A) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

B) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

C) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

D) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di Grazia e Giustizia determina, con proprio decreto, le

modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinato dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Articolo 2

(Disposizioni di prevenzione)

1. Chiunque, in pubbliche riunioni compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso, conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 3

(Circostanza aggravante)

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

Articolo 4
(Modifiche a disposizioni vigenti)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

Articolo 5
(Perquisizioni e sequestri)

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

Articolo 6
(Disposizioni processuali)

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'art. 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quando ricorre la circostanza di cui

all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Articolo 7

(Sospensione cautelativa e scioglimento)

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 762, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Amato - Mancino – Conso

Visto, il Guardasigilli: Conso

IL PRESIDENTE DEL C.C.

- Nicola PIERGIOVANNI -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Irene DI MAURO -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 9 NOV. 2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____
